

Decreto interministeriale del 23 maggio 2014 - Min. Economia e Finanze

di concerto con:

Agenzia delle Entrate

Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

Articolo 2

Art. 2 Numero e intestazione del conto corrente postale

Articolo 3

Art. 3 Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento

Articolo 4

Art. 4 Disponibilita' gratuita dei bollettini

Articolo 5

Art. 5 Bollettini di versamento prestampati

Allegato 1

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 3

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 28 maggio 2014

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il [comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il [comma 688 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013](#), il quale prevede, tra l'altro, che il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato [articolo 17](#), in quanto compatibili;

Visto il medesimo [comma 688](#) a norma del quale, tra l'altro, il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) ed e' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto il [comma 689 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013](#), a norma del quale, con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Visto l'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144](#);

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

In vigore dal 28 maggio 2014

1. Sono approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale, allegati al presente decreto (Allegati 2 e 3), predisposti secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che possono essere utilizzati, a decorrere dall'anno 2014, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. Il contribuente puo' effettuare il versamento della TASI presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tale ultimo caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalita' previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una

comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso e' stato eseguito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Numero e intestazione del conto corrente postale

In vigore dal 28 maggio 2014

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non e' ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

2. Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili e' obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI».

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento

In vigore dal 28 maggio 2014

1. La societa' Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilita' speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all'[articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalita' tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato [decreto legislativo n. 241 del 1997](#) e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonche' le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.

3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalita' esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi.

4. In ogni caso, la societa' Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Disponibilita' gratuita dei bollettini

In vigore dal 28 maggio 2014

1. La societa' Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini previsti nell'allegato 3, assicurandone la disponibilita' gratuita presso gli uffici postali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Bollettini di versamento prestampati

In vigore dal 28 maggio 2014

1. Il comune puo' inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, secondo quanto descritto nel

successivo Allegato 1.

2. La stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste Italiane S.p.A., deve essere preventivamente autorizzata da Poste Italiane S.p.A. secondo le specifiche del servizio «stampa in proprio» il cui disciplinare e' disponibile sul sito www.poste.it.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 - Allegato 1

In vigore dal 28 maggio 2014

1. Il bollettino da utilizzare, di seguito allegato (Allegato 2), in aggiunta a quanto disciplinato nel precedente art.1, e' caratterizzato da una specifica codeline (zona riservata alla lettura ottica posta nella parte inferiore del bollettino e composta da quattro campi numerici delimitati da caratteri speciali) come di seguito descritto:

1.1. tipo documento: composto da tre caratteri numerici da impostare con il valore 896;

1.2. numero di conto corrente: composto da dodici caratteri numerici da impostare con 1017381649;

1.3. importo in euro: composto da 11 caratteri (otto cifre per la parte intera dell'importo, un carattere separatore da impostare con il simbolo +, due cifre per la parte decimale) da impostare con l'importo totale del bollettino;

1.4. Codice Cliente (anche detto quarto campo): composto da 18 caratteri numerici da impostare, rispettando i criteri di univocita' del dato, come di seguito descritto:

• primo byte: ultima cifra dell'anno di riferimento del tributo (4=2014, 5=2015, ecc);

• dal secondo al terzo byte: decodifica del primo carattere del codice catastale del comune (A=01, B=02, C=03, D=04, E=05, F=06, G=07, H=08, I=09, L=10, M=11);

• dal quarto al sesto byte: tre caratteri numerici del codice catastale;

• dal settimo al sedicesimo byte: libero a discrezione del Comune con l'obbligo di univocita' del valore nell'ambito dell'anno;

• dal diciassettesimo al diciottesimo byte: controcodice pari al resto della divisione dei primi 16 caratteri per 93.

[Torna al sommario](#)

Allegato 2 - Allegato 2

In vigore dal 28 maggio 2014

---> Per il modello del bollettino consultare il documento in formato pdf <---

[Torna al sommario](#)

Allegato 3 - Allegato 3

In vigore dal 28 maggio 2014

---> Per il modello del bollettino consultare il documento in formato pdf <---

[Torna al sommario](#)

AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuno delle parti di cui si compone il bollettino.

ISTRUZIONI

Il versamento della TASI deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti. Gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo. La somma di tali importi deve coincidere con quello totale del versamento. N.B. L'importo della TASI relativa all'abitazione principale deve essere esposto al netto della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali. I dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

- 1) Nello spazio "Codice Catastale" indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (es. Comune di Roma, H001).
- 2) Nello spazio "Rov." barrare la casella se il pagamento si riferisce al provvedimento.
- 3) Nello spazio "Immobili variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili, che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 4) Nello spazio "num. di riferimento" indicare il numero degli immobili.
- 5) Nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Rov." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
- 6) Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
- 8) Indicare l'importo della detrazione per l'abitazione principale.

